



COMUNE DI CASTELLANA SICULA

(CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO)

SETTORE TECNICO – Servizio Urbanistica

P.zza Avv. P. Miserendino snc – c.a.p.90020 - tel. 0921.558232 - fax 0921.558231

PEC: tecnico@pec.comune.castellana-sicula.pa.it - E-mail: pconoscenti@comune.castellana-sicula.pa.it

Sito Web: www.comune.castellana-sicula.pa.it

ORDINANZA DI SOSPENSIONE ALL'ESECUZIONE DELL'ORDINANZA N° 3 DEL 08/10/2019 INERENTE LA RESTITUZIONE IN PRISTINO DEI LUOGHI PER OPERE ESEGUITE IN ASSENZA DI COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI (CIL)

N° 1 DEL 09/01/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista l'Ordinanza n° 3 del 08/10/2019 inerente la restituzione in pristino dei luoghi con la quale si intimava la rimozione della piattaforma/basamento in cls con inglobata griglia di rete elettrosaldata, realizzata abusivamente, in corso di esecuzione, alle seguenti Ditte:

- *Marinero Francesco Paolo*, nato a Palermo il 27/12/1976, (cod. fisc. MRN FNC 76T27 G273H) ed ivi residente in via Scaglione Pietro civ. n° 22 – cap 90145
- *Marinero Roberto*, nato a Palermo il 04/06/1993, (cod. fisc. MRN RRT 93H04 G273S) ed ivi residente in via Scaglione Pietro civ. n° 22 – cap 90145;
- *Profita Anna*, nata a Petralia Sottana (PA) il 26/07/1949, (cod. fisc. PRF NNA 49L66 G511Z), residente in Palermo, via Scaglione Pietro civ. n° 22 – cap 90145;
- *Marinero Agata*, nata a Castellana Sicula (PA) il 06/05/1926, (cod. fisc. MRN GTA 26E46 C135C), residente in Palermo, via Aldisio Salvatore civ. n° 3 – cap 90146;
- *Marinero Floriana*, nata a Palermo il 07/10/1972, (cod. fisc. MRN FRN 72R47 G273Y), ivi residente in via A. Casella civ. n° 7 – cap 90145;
- *Marinero Silvana* nata a Petralia Sottana (PA) il 12/02/1970, (cod. fisc. MRN SVN 70B52 G511N), residente in Brescia (BS), via Boves – civ. n° 36 - cap 25124;

Vista la pratica relativa alla Comunicazione di Inizio Lavori (*CIL tardiva/in sanatoria*) presentata a questo Ente in data 01/10/2019, Prot. n° 11160, dalle Ditte sopramenzionate, riguardante la predetta piattaforma, realizzata abusivamente, in corso di esecuzione.

Vista la nota del 08/10/2019, Prot. n° 11622 con la quale questo Ufficio Tecnico dava comunicazione alla ditta *Marinero Francesco Paolo*, in qualità di contitolare della predetta (*CIL tardiva/in sanatoria*), che la stessa veniva accolta a condizione che la relativa pratica venisse integrata dell'atto di assenso da parte della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Palermo.

Vista la nota introitata da questo Ente in data 02/01/2020, Prot. n° 48 con la quale la ditta *Marinero Francesco Paolo* chiedeva la sospensione all'esecuzione dell'Ordinanza n° 3 del 08/10/2019 inerente la restituzione in pristino dei luoghi in quanto la Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Palermo, con nota del 22/11/2019, Prot. n° 0018084 dava notizie sull'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica ai sensi dell'ex art. 167 del D. L.vo n° 42/2004 ritenendo che le opere abusive realizzate arrecano lieve pregiudizio al paesaggio tutelato per cui il loro mantenimento è subordinato al pagamento dell'indennità dell'importo di € 516,46 da irrogarsi a cura dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana.

Vista la documentazione trasmessa in allegato alla nota introitata da questo Ente in data 02/01/2020, Prot. n° 48 e precisamente la copia della nota emessa dalla Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Palermo, già sopra menzionata nonché la copia della ricevuta di bollettino di conto corrente postale n° 13 comprovante il pagamento dell'importo di € 516,46 eseguito da *Marinara Francesco Paolo* in data 02/01/2020.

Considerato che, entro il termine di (90) giorni stabilito nell'Ordinanza n° 3 del 08/10/2019 inerente la restituzione in pristino dei luoghi, la ditta *Marinara Francesco Paolo*, così come desunto dagli atti sopra specificati, dava prova di volere integrare e definire la pratica relativa alla CIL (tardiva/in sanatoria) di quanto richiesto da questo Ufficio Tecnico con la succitata nota riguardo all'atto di assenso sopra specificato.

Preso atto di quanto riportato nella nota del 22/11/2019, Prot. n° 0018084 della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Palermo, già sopra menzionata, e nello specifico che la stessa Soprintendenza potrà emettere il provvedimento di Compatibilità Paesaggistica ai sensi dell'ex 167 del D. L.vo n° 42/2004 dell'intervento edilizio abusivamente realizzato dopo aver acquisito da parte dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana il Decreto di accertamento della sanzione pecuniaria paesaggistica e dell'avvenuto pagamento della stessa.

Ritenuto che sussistono i presupposti per potere accogliere la richiesta di sospensione all'esecuzione del provvedimento di restituzione in pristino dei luoghi avanzata dalla ditta *Marinara Francesco Paolo*.

Ritenuto altresì che le opere abusive accertate da questo Ufficio costituiscono violazione sia edilizia, per intervento eseguito senza la presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori (CIL) prevista dall'art. 3, comma 2, lettera e) della L.R. 10/08/2016, che violazione Paesaggistica per intervento eseguito senza la preventiva autorizzazione di cui al paragrafo (B.18.) dell'allegato "B" di cui all'art. 3, comma 1 del D.P.R. 13/02/2017, n° 31.

Vista la L.R. n° 71 del 27/12/1978 e s.m.i.;

Visto l'art. 6 "Attività di edilizia libera" del D.P.R. n° 380 del 06/06/2001, come recepito con modifiche dall'art. 3 della L.R. 10/08/2016, n° 16;

Visto l'art. 27 del D.P.R. n° 380/2001 recepito dall'art. 1 della L.R. n° 16/2016;

Visto il D. Lgs. n° 42/2004 e ss.mm.ii. in materia di tutela Paesaggistica;

Visto il D.P.R. 13/02/2017, n° 31 concernente il Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzata rita semplificata.

Visto il vigente Piano Regolatore Generale con annesse Norme Tecniche di Attuazione.

Visti gli atti in possesso di questo Ufficio;

Vista la determina sindacale n° 11 del 07/07/2017 di assegnazione incarichi di posizione anche del Settore Tecnico.

Per quanto sopra riportato e specificato.

ORDINA

La sospensione all'esecuzione dell'Ordinanza n° 3 del 08/10/2019 inerente la restituzione in pristino dei luoghi emessa nei confronti delle ditte, *Marinara Francesco Paolo*, *Marinara Roberto*, *Marinara Agata*, *Profita Anna*, *Marinara Floriana* e *Marinara Silvana*, sopra generalizzate, per giorni 60 decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento, in attesa che venga emesso da parte della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Palermo il provvedimento di Compatibilità Paesaggistica ai sensi dell'ex 167 del D. L.vo n° 42/2004 per opere abusive, necessario all'integrazione e consequenziale definizione della pratica relativa alla CIL (tardiva/in sanatoria) presentata dalle summenzionate Ditte.

DISPONE

Che, copia della presente Ordinanza venga trasmessa al Comandante di Polizia Municipale, alla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Palermo ed all'Assessorato Reg.le dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Dipartimento Beni Culturali e dell'Identità Siciliana - Servizio Tutela Acquisizione di Palermo per i provvedimenti e/o adempimenti di propria competenza.

- Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) o ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana, nei termini e nei modi di legge.

Castellana Sicula, Lì, 09/01/2020

Il Responsabile del Settore Tecnico

Ph.D. Ing. Pietro Conoscenti